

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Difficoltà burocratico-amministrative presso l'Ufficio del registro fondiario di Lugano

Siamo venuti a conoscenza di un problema nell'Amministrazione cantonale che crea inutili difficoltà burocratico-amministrative al normale svolgimento delle pratiche.

Per l'acquisto di fondi in Svizzera da parte di cittadini UE che prendono domicilio in CH (permesso B), questi sono parificati ai cittadini svizzeri; d'altro canto per ottenere il permesso B il cittadino straniero deve dimostrare di essersi trasferito in Svizzera producendo tutta una serie di documenti.

Sembrerebbe che, presso i servizi citati, con un'interpretazione perlomeno disinvolta di una norma della LAFE (art. 2 cpv. 2 lett. b), allo straniero che compera una particella vengano richiesti tutta una serie di documenti, tipo la certificazione di uscita dal domicilio italiano (AIRE), il certificato di cassa malati svizzero, il contratto di lavoro, il contratto di affitto, il libretto di circolazione di un eventuale veicolo svizzero ecc., dopo che il cittadino straniero ha già ottenuto dalle nostre autorità il permesso B.

In sostanza, l'Ufficio del registro si sostituisce all'autorità che ha rilasciato il permesso B allo straniero, ipotizzando che il rilascio non sia corretto.

Considerato che gli accordi bilaterali dovrebbero facilitare e non ostacolare la libera circolazione delle persone e che, probabilmente, con l'entrata degli stessi la LAFE resta applicabile a pochi casi (il che supporrebbe una certa sotto occupazione degli stessi servizi) ci permettiamo di chiedere al Consiglio di Stato:

- a) se è a conoscenza di questa situazione;
- b) se è a conoscenza delle richieste ingiustificate di complemento atti, che se non ossequiate, portano alla mancata iscrizione degli atti o a lunghissime procedure ricorsali.

RINALDO GOBBI
LORENZO ORSI